

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1671/2003 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2003

che chiude i procedimenti antidumping relativi alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri («FTP») originarie di Taiwan, dell'Indonesia, della Thailandia e della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) Con regolamento (CE) n. 3905/88 ⁽²⁾, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di filati testurizzati di poliesteri (di seguito denominati «FTP») originarie di Taiwan.
- (2) Con regolamento (CE) n. 2160/96 ⁽³⁾, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di FTP originarie dell'Indonesia e della Thailandia.
- (3) Con regolamento (CE) n. 1001/97 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di FTP originarie della Malaysia. Nel settembre 2000, a seguito di un riesame intermedio richiesto dal maggior produttore esportatore, il dazio applicabile alle importazioni effettuate da quest'ultimo è stato ridotto al 3,2 % con regolamento (CE) n. 1992/2000 ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 347 del 16.12.1988, pag. 10. Regolamento modificato dai regolamenti (CE) n. 1074/96 (GU L 141 del 14.6.1996, pag. 45) e (CE) n. 2010/2000 (GU L 241 del 26.9.2000, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 289 del 12.11.1996, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1078/2001 (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU L 145 del 5.6.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 238 del 22.9.2000, pag. 1.

2. Inchieste di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio

Taiwan

- (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁶⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di FTP originarie di Taiwan, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha avviato un'inchiesta ⁽⁷⁾ ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (6) Contemporaneamente la Commissione ha avviato un'inchiesta di sua propria iniziativa ⁽⁸⁾, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, dopo aver stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame intermedio relativamente alle importazioni di FTP originarie di Taiwan, e dopo aver consultato il comitato consultivo.

Indonesia

- (7) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁹⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di FTP originarie dell'Indonesia, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (8) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha avviato un'inchiesta ⁽¹⁰⁾ ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽⁶⁾ GU C 361 del 15.12.2000, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU C 170 del 14.6.2001, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU C 129 del 31.5.2002, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU C 74 del 7.3.2001, pag. 2.

⁽¹⁰⁾ GU C 316 del 10.11.2001, pag. 9 (L'avviso di apertura di tale riesame in previsione della scadenza comprendeva anche le importazioni di FTP originarie della Thailandia).

- (9) Contemporaneamente la Commissione ha avviato un'inchiesta di sua propria iniziativa ⁽¹⁾, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, dopo aver stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame intermedio relativamente alle importazioni di FTP originarie dell'Indonesia, e dopo aver consultato il comitato consultivo.

Thailandia

- (10) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽²⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di FTP originarie della Thailandia, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (11) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha avviato un'inchiesta ⁽³⁾ ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Malaysia

- (12) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁴⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di FTP originarie della Malaysia, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (13) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha avviato un'inchiesta ⁽⁵⁾ ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI

- (14) Con lettera del 2 maggio 2003 alla Commissione, il comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche («CIRFS») ha formalmente ritirato la sua domanda di

avviare riesami in previsione della scadenza, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, per quanto riguarda le importazioni di FTP originarie dell'Indonesia, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia.

- (15) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, i procedimenti possono essere chiusi quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
- (16) Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che i riesami in previsione della scadenza debbano essere chiusi, in quanto dalle relative inchieste non è emersa alcuna considerazione dalla quale si evinca che tale chiusura è contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, si ritiene che non sia più nell'interesse della Comunità proseguire i riesami intermedi relativi alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di FTP originarie dell'Indonesia e di Taiwan.
- (17) Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da cui si evincesse che tale chiusura sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità.
- (18) Si è pertanto concluso che i procedimenti antidumping relativi alle importazioni di FTP originarie dell'Indonesia, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia debbano essere chiusi senza istituire alcuna misura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono chiusi i procedimenti antidumping relativi alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri, attualmente classificabili nel codice NC 5402 33 00, originarie di Taiwan, dell'Indonesia, della Thailandia e della Malaysia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. BUTTIGLIONE

⁽¹⁾ GU C 129 del 31.5.2002, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 74 del 7.3.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 316 del 10.11.2001, pag. 9 (L'avviso di apertura di tale riesame in previsione della scadenza comprendeva anche le importazioni di FTP originarie dell'Indonesia).

⁽⁴⁾ GU C 248 del 6.9.2001, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU C 135 del 6.6.2002, pag. 10.